

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**“FORNITURA ESTINTORI ED ULTERIORE MATERIALE ANTINCENDIO
OCCORRENTE ALL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI E
SERVIZIO PER LORO REVISIONE, EVENTUALE RITIRO E SMALTIMENTO
MATERIALE USATO”**

**ART. 1
(Oggetto)**

L'appalto ha ad **oggetto la fornitura di Estintori unitamente a Manichette, Lance, Cassette Porta Estintori, Piantane Porta Estintori, Lastre Safe Crash** per le Strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito anche APSS o Stazione Appaltante) della Provincia Autonoma di Trento indicate al successivo art. 2. L'appalto presuppone anche **il servizio per la revisione e l'attività di ritiro e smaltimento del materiale usato e il controllo degli autorespiratori e relative bombole di ossigeno.**

**ART. 2
(Descrizione della fornitura / servizio e condizioni di espletamento delle attività)**

1) Le prestazioni oggetto d'appalto, considerate su base annuale, sono sinteticamente riportate nella tabella sotto riportata, c.d. TABELLA:

TABELLA		
N. VOCE	DESCRIZIONE SINTETICA	QUANTITA' ANNUE PRESUNTE
DL.001	Estintore a polvere Kg 2 - Classe 13A 133BC - FORNITURA	20
DL.002	Estintore a polvere Kg 6 - Classe 34A 233BC - FORNITURA	125
DL.003	Estintore a CO2 Kg 5 - Classe 89BC - FORNITURA	120
DL.004	Estintore amagnetico a CO2 Kg 5 - Classe 89BC - FORNITURA	4
DL.005	Estintore idrico in acciaio inox o lega di alluminio It 6 - Classe 34A 233B - FORNITURA (con revisione ogni 4 anni e collaudo ogni 12 anni)	100
DL.006	Estintore carrellato a polvere Kg 50 - Classe A-B1-C - FORNITURA	2
DL.007	Estintore carrellato a CO2 Kg 30 - Classe B-8C - FORNITURA	2
DL.008	Estintore carrellato idrico da 50 lt – Classe A – B4	2
DL.009	Estintore a polvere Kg 2 - PRESSURIZZAZIONE	15
DL.010	Estintore a polvere da Kg 6 a Kg 9 - PRESSURIZZAZIONE	15
DL.011	Estintore a CO2 kg 5 – PRESSURIZZAZIONE	15
DL.012	Estintore IDRICO da It 6 a 9 lt - PRESSURIZZAZIONE	15
DL.013	Estintore carrellato a polvere da Kg 30 a Kg 50, a CO2 da Kg 30 e idrico da It 50 – PRESSURIZZAZIONE	3
DL.014	Estintore a polvere kg 2 – REVISIONE	35
DL.015	Estintore a polvere da kg 6 – REVISIONE	850
DL.016	Estintore a polvere da kg 9 – REVISIONE	35

DL.017	Estintore a CO2 da kg 5 – REVISIONE	185
DL.018	Estintore amagnetico a CO2 da kg 5 - REVISIONE	2
DL.019	Estintore idrico lt 6 - Classe 27A 233B - REVISIONE (ogni 2 anni)	25
DL.020	Estintore idrico lt 6 - Classe 34A 233B – REVISIONE (ogni 2 anni)	25
DL.021	Estintore idrico in acciaio inox lt 6 – Classe 34A 233B – REVISIONE (ogni 4 anni)	75
DL.022	Estintore idrico lt 9 - Classe 34A 233B – REVISIONE (ogni 2 anni)	15
DL.023	Estintore carrellato a polvere da kg 30 - REVISIONE	4
DL.024	Estintore carrellato a polvere da kg 50 - REVISIONE	8
DL.025	Estintore carrellato a CO2 da kg 30 - REVISIONE	4
DL.026	Estintore carrellato idrico da lt 50 - REVISIONE	1
DL.027	Manichetta UNI 45 da mt 20 – FORNITURA	20
DL.028	Manichetta UNI 45 da mt 25 – FORNITURA	20
DL.029	Manichetta UNI 45 – RIPARAZIONE	20
DL.030	Manichetta UNI 45 – COLLAUDO	20
DL.031	Manichetta UNI 70 – FORNITURA	5
DL.032	Manichetta UNI 70 – RIPARAZIONE	5
DL.033	Manichetta UNI 70 – COLLAUDO	5
DL.034	Tubazione per naspo UNI 25, lunghezza a richiesta fornitura, ml	150
DL.035	Lancia UNI 25 – FORNITURA	2
DL.036	Lancia UNI 45 – FORNITURA	5
DL.037	Lancia UNI 70 – FORNITURA	2
DL.038	Cassetta porta estintori a polvere - FORNITURA	8
DL.039	Cassetta porta estintori a CO2 – FORNITURA	8
DL.040	Piantana porta estintori - FORNITURA	5
DL.041	Lastra Safe Crash - varie misure – FORNITURA mq	8
DL.042	Lastra Safe Crash - misura 36x171 cm - FORNITURA	15
DL.043	Manutenzione autorespiratore a circuito aperto – verifiche previste a 6 mesi, 1 e 2 anni.	2
DL.044	Ispezione periodica della bombola di aria compressa degli autorespiratori	4

2) La fornitura deve eseguirsi, unitamente al servizio di revisione ed eventuale collaudo, presso le seguenti Strutture della Stazione Appaltante:

- 1) **Ospedale Santa Chiara di Trento (TN)** – Largo Medaglie d’Oro n. 9 - 38122 Trento;
- 2) **Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto (TN)** - Corso Verona n. 4 - 38068 Rovereto (TN);
- 3) **Presidio Ospedaliero di Arco (TN)** - via Capitelli n. 48 – 38062 Arco (TN);
- 4) **Presidio Ospedaliero di Tione (TN)** - via Ospedale n. 11 - 38079 Tione di Trento (TN);
- 5) **Presidio Ospedaliero San Lorenzo di Borgo Valsugana (TN)** - Viale Vicenza n. 9 - 38051 Borgo Valsugana;
- 6) **Presidio Ospedaliero di Cavalese (TN)** – via Dossi n. 17 - 38033 Cavalese (TN);
- 7) **Presidio Ospedaliero Valli del Noce di Cles (TN)** - Viale Degasperri n. 31 - 38023 Cles (TN);
- 8) **Presidio Ospedaliero di Pergine Valsugana (TN)** – via S. Pietro n°2 – 38057 Pergine Valsugana (TN)

ART. 3
(Codice Identificativo di gara / CIG)

1) Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla presente procedura di gara è **8511446B6D**.

ART. 4
(Durata del contratto)

1) La Fornitura ed il Servizio hanno durata biennale e più precisamente inizio dal 01-01-2021 al 31-12-2022 o fino ad esaurimento dell'importo contrattuale anche oltre il 31/12/2022.

2) Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Il periodo di proroga non può comunque superare i 180 giorni.

In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ART. 5
(Importo del contratto e costo stimato della manodopera)

1) **L'importo stimato dell'appalto comprensivo di tutte le opzioni è pari ad Euro 180.439,45=**, di cui Euro 63.206,00= per la fornitura, Euro 60.920,00= per le prestazioni costituenti servizio ed Euro 315,00= per oneri connessi ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, l'importo del quinto d'obbligo è pari ad **Euro 24.888,20=**, l'importo dell'eventuale proroga tecnica semestrale è pari ad **Euro 31.110,25** oltre ad oneri fiscali nella misura del 22%.

2) **L'importo a base d'appalto annuale** (inclusi oneri connessi ai rischi interferenziali pari da un importo di Euro 157,50=, non soggetti a ribasso) è **pari ad Euro 62.220,50=**, di cui Euro 31.603,00= riferiti alla fornitura ed Euro 30.460,00= riferiti alle prestazioni costituenti servizio.

3) **L'importo a base d'asta biennale è pari ad Euro 124.126,00=.**

4) Il prezzo di fornitura e servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

5) La Stazione Appaltante non applicherà il meccanismo della revisione prezzi dopo trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione del contratto.

6) L'importo a base di gara biennale di Euro **124.126,45=** comprende, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m., i costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato in Euro 9.500,00= annui,

7) Il Concorrente dovrà indicare, a norma dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed a pena di esclusione, secondo le modalità indicate in lettera di invito, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini della verifica prima dell'aggiudicazione, da parte della Stazione Appaltante, del rispetto, relativamente ai costi della manodopera, dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m..

ART. 6
(Modalità di aggiudicazione della gara e modalità di stipulazione del contratto)

1) **L'appalto viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso**, ai sensi degli articoli 28, comma 2, lett. b), del D.P.G.P. 22/05/1991, n. 10-40/Leg. e s.m. e 16, comma 4, lett. b), della L.P. n. 2/2016 e s.m..

2) A norma dell'art. 16, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m., non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice indicato al precedente art. 5.

3) **La Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione** (art. 69 R.D. 827/24).

4) **Del pari la Stazione Appaltante può non procedere**, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., **all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

5) **Nel caso di offerte a pari merito** si applica l'art. 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, il quale prevede che *“In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”*. Si procede quindi al rilancio della gara con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

Nell'ipotesi in cui vi sia urgenza di provvedere, la stazione appaltante procede a sorteggio.

6) L'APSS rimane comunque investito del più ampio potere discrezionale in ordine sia all'effettiva aggiudicazione del contratto sia alla scelta del Contraente. APSS si riserva di non aggiudicare l'appalto ad alcuno dei Concorrenti qualora le offerte presentate risultino non rispondenti alle esigenze o condizioni di cui al presente capitolato.

7) L'offerta dovrà avere validità di almeno **180 giorni** dalla data di presentazione.

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**:

- offerte alternative rispetto a quanto richiesto.
- offerte parziali.

8) Nei prezzi unitari offerti si considerano interamente compresi tutte le prestazioni, servizi, spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerenti comunque alla fornitura e / o al servizio oggetto dell'appalto, compresi i costi relativi alla manodopera.

9) Il contratto con l'Aggiudicatario verrà stipulato **a misura.**

ART. 7

(Offerte anomale)

1) La Stazione Appaltante non procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale. A norma dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la Stazione Appaltante può comunque in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 8

(Conclusioni del contratto)

1) Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

ART. 9

(Documenti del contratto)

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

1) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- 2) l'offerta economica dell'Appaltatore: Allegato A – Modulo Offerta Economica – Dettaglio Tecnico Economico e Documento di sintesi dell'offerta;
- 3) il DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante, che verrà consegnato al solo Affidatario / Esecutore.

ART. 10

(Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi)

1) Le norme di riferimento per il contratto, in via principale, sono:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici:

disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;

c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;

d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

j) le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione.

ART. 11

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1) Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

ART. 12

(Avvio dell'esecuzione del contratto)

1) L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Appaltatore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2) All'atto dell'avvio dell'esecuzione il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore. Poiché, per l'estensione delle aree, l'inizio dell'attività avviene in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'esecuzione del contratto dà le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

ART. 13

(Obblighi a carico dell'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, concrete modalità operative per fornitura / ritiro / riconsegna materiale e penali a carico dell'Appaltatore responsabile di ritardi nell'esecuzione)

1) L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di esecuzione della fornitura e di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni dovute in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2) La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture e servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura e del servizio.

3) La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura e del servizio.

4) In particolare, l'Appaltatore è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:

4.1) **provvedere alla consegna** delle attrezzature antincendio previste nel Modulo offerta economica – Allegato A) (Anche Dettaglio Tecnico Economico) (Estintori, Manichette, Lance, Cassette Porta Estintori, Piantane Porta Estintori e Lastre Safe Crash) entro un **tempo massimo di 15 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data della richiesta**, che verrà trasmessa esclusivamente in forma scritta, via e – mail istituzionale, presso i magazzini di APSS ubicati nelle Strutture ospedaliere indicate nell'art. 2 (Due) del presente Capitolato e qui riportate:

- Ospedale S. Chiara di Trento
- Ospedale di Rovereto (TN)
- Ospedale di Arco (TN)
- Ospedale di Tione (TN)
- Ospedale di Cles (TN)
- Ospedale di Cavalese (TN)
- Ospedale di Borgo Valsugana (TN)
- Ospedale di Pergine Valsugana (TN)

Anche la **richiesta per l'eventuale ritiro del materiale** verrà trasmessa esclusivamente in forma scritta, via e – mail istituzionale.

4.2) **provvedere alla revisione ed alla riconsegna** degli Estintori entro un **tempo massimo di 15 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data della richiesta**, che verrà trasmessa nelle forme sopra indicate.

5) L'Appaltatore deve provvedere alla fornitura del nuovo materiale, ritiro e riconsegna esclusivamente durante il normale orario di lavoro del Personale tecnico di APSS (8.00 - 15.30), previo contatto telefonico con il Personale incaricato, i cui dati e nominativi vengono comunicati al solo Affidatario.

5.1) Sia al momento del ritiro sia al momento della consegna, l'Appaltatore deve trascrivere sul relativo documento (bolla di accompagnamento o bolla di consegna) il numero di matricola di ogni estintore.

5.2) L'Appaltatore deve emettere per ciascuna Struttura ospedaliera, ai fini del pagamento con cadenza trimestrale, una fattura, la quale deve riportare i riferimenti della bolla di accompagnamento / consegna, il CODICE CIG **8511446B6D** e la denominazione della Struttura e del Servizio territoriale di riferimento, come di seguito indicato:

- 1) Ospedale S. Chiara – Servizio territoriale, Ambito territoriale Centro Nord,
- 2) Ospedale di Rovereto (TN) – Servizio territoriale, Ambito territoriale Centro Sud,
- 3) Ospedale di Arco (TN) – Servizio territoriale, Ambito territoriale Centro Sud,
- 4) Ospedale di Tione (TN) – Servizio territoriale, Ambito territoriale Centro Sud,
- 5) Ospedale di Cles (TN) – Servizio territoriale, Ambito territoriale Ovest,
- 6) Ospedale di Cavalese (TN) – Servizio territoriale, Ambito territoriale Est,
- 7) Ospedale di Borgo Valsugana (TN) – Servizio territoriale, Ambito territoriale Est,
- 8) Ospedale di Pergine Valsugana (TN) – Servizio territoriale, Ambito territoriale Est.

Si fa presente che la Stazione Appaltante non prende in considerazione fatture prive dell'indicazione della bolla di accompagnamento/consegna o degli ulteriori dati sopra indicati.

5.3) L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna. La consegna delle merci ordinate si considera avvenuta all'atto della sua consegna presso il magazzino destinato, come attestata da sottoscrizione, data ed ora apposte sui documenti di trasporto e consegna.

5.4) Si fa presente che per motivi interferenziali non è possibile effettuare nelle aree di competenza di APSS le operazioni di revisione e/o collaudo degli estintori tramite furgone attrezzato o simile.

6) APSS, come consentito dall'art. 8, comma 6, della L.P. 19/07/1990, n. 23 e s.m., applicherà, **per ogni giorno naturale di ritardo** nell'adempimento delle prestazioni richieste (fornitura, revisione, collaudo) rispetto ai tempi stabiliti, **una penalità giornaliera di Euro 30,00=** (Trenta/00), fermi restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato ed il diritto alla risoluzione del contratto. L'ammontare complessivo della penale applicata o delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 14

(Quantitativi, caratteristiche qualitative e tecniche dei prodotti da fornirsi)

1) I prodotti ed i quantitativi oggetto della fornitura sono indicati nell'Allegato A – Modulo Offerta Economica – Dettaglio Tecnico Economico. L'Elaborato contiene anche l'indicazione delle operazioni di revisione, pressurizzazione.

2) I quantitativi (sia quelli riferiti ai prodotti sia quelli relativi alle operazioni costituenti il servizio) indicati nel suddetto Elaborato sono stati calcolati in base ad una stima dei quantitativi di prodotto utilizzati e delle operazioni richieste da APSS negli ultimi 24 mesi.

Gli stessi non debbono pertanto considerarsi vincolanti e possono variare, in base alle esigenze di APSS e con oscillazioni nel limite del 20% in più od in meno, senza che per questo l'Affidatario possa vantare diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.

3) Gli estintori ed ulteriori articoli oggetto della fornitura devono essere della miglior qualità e rispettare i requisiti e le caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato A – Modulo Offerta Economica – Dettaglio Tecnico Economico.

4) L'Elaborato in oggetto non elenca, per i prodotti da fornirsi, marche specifiche.

Tuttavia i prodotti forniti devono possedere le medesime caratteristiche tecniche indicate in tale Elaborato ed essere, laddove specificato, omologati alle normative tecniche nello stesso citate.

ART. 15

(Controlli sull'esecuzione del contratto, verifiche al ricevimento della merce e conseguenze in caso di riscontro di difformità e/o vizi e di reclami e/o contestazioni)

1) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; l'Appaltatore, a tal fine, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2) La Stazione Appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere alla Stazione Appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3) La Stazione Appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenzino oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

4) In caso di consegna di materiale difforme rispetto a quanto richiesto APSS provvede alla comunicazione di reso e l’Affidatario deve provvedere al ritiro e alla sostituzione entro 10 (dieci) giorni naturali dalla comunicazione.

5) L’accettazione della merce non solleva l’Aggiudicatario dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all’atto della consegna ma solo al momento dell’utilizzo. Anche in questo caso segue comunicazione di reso e sostituzione della merce entro 10 giorni naturali dalla comunicazione.

6) APSS si riserva il diritto di eseguire in ogni momento, anche successivo alla consegna, controlli sulla merce ritirata. I controlli possono consistere anche in analisi, affidabili anche a laboratori autorizzati, l’esito delle quali deve essere accettato dall’ Aggiudicatario.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell’imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avviene “**con riserva di successivo controllo**”.

Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergano vizi, difetti o comunque il materiale non corrisponda ai requisiti previsti, la merce viene contestata e quindi respinta all’Appaltatore che deve sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 72 ore dalla contestazione.

7) In caso di mancata collaborazione da parte dell’Appaltatore o di mancata sostituzione del materiale contestato entro il tempo stabilito, APSS procede direttamente all’acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati dall’Appaltatore, addebitandogli l’eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione allo Stesso di ogni altra spesa e/o danno.

8) L’Appaltatore deve comunque ed in ogni caso provvedere al ritiro del materiale contestato entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario APSS ne può disporre il trasporto di reso con addebito degli oneri.

9) Se il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, non corrisponda ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, APSS informa l’Appaltatore ed effettua sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire al materiale stesso.

ART. 16

(Attestazione / accertamento regolare esecuzione della prestazione)

1) Il Direttore dell’esecuzione attesta la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura e servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato, mediante sottoscrizione delle fatture ricevute ai sensi dell’art. 31 della L.P. n. 23/1990 e s.m..

ART. 17

(Modalità di pagamento, fatturazione del compenso ed obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1) La Stazione Appaltante **provvede al pagamento del corrispettivo** spettante all’Appaltatore **ogni trimestre e previo accertamento della regolarità delle prestazione** ai sensi dell’art. 16 del presente Capitolato.

- 2) L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.
- 3) La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per cui non siano sorte contestazioni ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 09/10/2002, n. 231 e s.m., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale al Protocollo IVA di APSS.
- 4) Il pagamento è preceduto dall'accertamento della regolare esecuzione e dall'**acquisizione** di un DURC positivo riferito all'Appaltatore.
- 5) La Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto **successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale** ed all'**acquisizione** di un DURC positivo riferito all'Appaltatore, presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, della dichiarazione di regolarità retributiva (anche maturata per silenzio assenso) nei confronti dell'Appaltatore.
- 6) A norma dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi. Se dall'attestazione rilasciata dal Servizio Lavoro risultino irregolarità dell'Appaltatore, APSS provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi spettanti all'Esecutore. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, l'Esecutore non potrà opporre eccezioni ad APSS né avrà titolo a risarcimento di danni.
- 7) L'Appaltatore deve emettere ogni fattura (una fattura per ciascuna delle Strutture ospedaliere nominate nell'art. 2 comma 2 del presente Capitolato) in formato elettronico secondo quanto stabilito dal D.M. 03/04/2013, n. 55 e nel rispetto delle modalità contenute nella Circolare dell'Azienda Prot. n. 0078670 dd. 10/06/2015, reperibile nell'Home Page dell'Azienda www.apss.tn.it, nella Sezione dedicata ai Fornitori, Voce Documenti, Voce "Nota per i fornitori sulla fatturazione elettronica".
Ogni fattura dovrà contenere, come spiegato all'art. 15 del presente capitolato, l'indicazione del riferimento della bolla di accompagnamento / consegna, il codice CIG **8511446B6D** e la denominazione della Struttura e del Servizio territoriale in cui la stessa risulta ubicata.
- 8) Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo, oggi il D.Lgs. 09/10/2002, n. 231 e s.m..
Si fa presente che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora in fattura non siano riportati gli estremi della bolla di accompagnamento / consegna.
- 9) L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m. ed a tale scopo **deve comunicare gli estremi identificativi dei propri conti dedicati**, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche **unitamente alle generalità e codice fiscale dei Soggetti delegati ad operarvi**, eventualmente utilizzando il Modello di dichiarazione che verrà fornito dalla Stazione Appaltante.
- 10) APSS ed Aggiudicatario stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

11) Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del DLgs 50/2016, APSS opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 18

(Sospensione dell'esecuzione del contratto)

1) Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

ART. 19

(Modifica del contratto durante il periodo di validità)

1) A norma dell'art. 5, comma 4, della L.P. n. 23/90 e s.m., trattandosi di contratto ad esecuzione continuata, le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano il Contraente entro il limite di 1/5 del valore originario. Oltre detto limite, le Parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

2) Per la disciplina di modifiche del contratto superiori al 20% ma nel limite del 50% del valore del contratto iniziale, si applica l'art. 27 della L.P. 09/03/2016, n. 2 e s.m..

ART. 20

(Tutela dei lavoratori)

1) L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 21

(Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto)

1) L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2) L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

ART. 22

(Sicurezza ed Idoneità Tecnico Professionale)

1) L'Appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2) In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3) L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

4) Il solo Aggiudicatario deve trasmettere, ai sensi dell'art 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., **l'Autocertificazione dell'Appaltatore o del Lavoratore autonomo in merito al possesso dei requisiti di Idoneità Tecnico Professionale** di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m., da rendersi in conformità all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m. (in carta semplice sottoscritta e con copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

ART. 23 **(Garanzia definitiva)**

1) Per effetto dell'art. 31, comma 2 della l.p. 2/2016 come modificato dall'articolo 28, comma 11 della l.p. 19/2016, va presentata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 per un importo fissato nella misura stabilita dall'articolo 103, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.

2) La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali e/o dal competente Servizio in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento.

3) Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell'appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

4) Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'appaltatore.

5) L'amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

6) La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

ART. 24 **(Obblighi assicurativi)**

1) Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso Persone e cose dell'Appaltatore stesso, di

Terzi o della Stazione Appaltante e pertanto, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da Persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'Appaltatore, sia di Terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile anche di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale ed ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

2) In relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, l'Appaltatore deve essere in possesso di opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto, stipulate con compagnie assicuratrici, di cui si obbliga a trasmetterne copia alla Stazione Appaltante prima dell'inizio della fornitura e del servizio.

ART. 25

(Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto)

1) È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della LP 2/2016.

2) Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3) APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.

4) In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5) Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

ART. 26

(Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore)

1) Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e s.m., la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

ART. 27

(Risoluzione del contratto)

1) Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

2) A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura e /o del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 25 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione Appaltante stessa, in conformità all'art. 15 del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 14, comma 6, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

3) Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

4) Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode dell'Appaltatore e fermo restando quanto previsto dal Codice civile, la Stazione Appaltante può inoltre agire a norma dell'art. 27 della L.P. n. 23/90 e s.m., disponendo, a norma del comma 1, la risoluzione d'ufficio del contratto e corrispondendo al Contraente, a norma del comma 2 stesso articolo, il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante e salvo il diritto della Stessa al risarcimento del danno.

5) La Stazione Appaltante può inoltre, a norma dell'art. 27, comma 3, della L.P. n. 23/90 e s.m., in caso di ritardi o inadempimento del Contraente tali da arrecare grave pregiudizio al suo interesse, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, disporre che l'esecuzione avvenga d'ufficio ove possibile ovvero ad opera di altro Soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, con addebito, a carico dell'originario Contraente, delle maggiori spese e dei danni.

ART. 28 (Recesso)

1) Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

ART. 29 (Responsabilità dell'Esecutore e definizione delle controversie)

1) L'Esecutore risponde della perfetta rispondenza del risultato con quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare a persone e proprietà e cose per l'esecuzione dell'attività conseguente all'incarico.

2) Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

3) E' escluso il ricorso a qualunque forma arbitrale.

ART. 30
(Trattamento dei dati personali)

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LLPP 2/2016 e 23/1990 e dal DPR 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il RUP.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

ART. 31
(Obblighi in materia di legalità)

1) Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2) L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Subappaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 32
(Disposizioni anticorruzione)

1) Ai sensi di quanto previsto dal Paragrafo 17 (Codice di comportamento) del Piano triennale anticorruzione e trasparenza dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 2020 - 2022, l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 494 dd. 30/12/2014, in quanto compatibili, disponibile nell'Home Page di APSS www.apss.tn.it, Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", Voci "ALTRI CONTENUTI", "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", "DOCUMENTI ANTICORRUZIONE", "DOCUMENTI OPERATIVI VIGENTI", "CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE".

Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

2) L'Appaltatore dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare, da parte dei propri Collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nell'Impresa, il rispetto, per quanto compatibili, delle regole di comportamento e degli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice di comportamento.

3) Il Medesimo si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei Titolari di cariche, dei Soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (Ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9, punto e), della L. n. 190/2012 e s.m. (monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere).

4) L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. (Testo Unico sul Pubblico Impiego), introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l), della L. n. 190/2012 e s.m. (Legge anticorruzione), non deve aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato e, comunque, non aver attribuito incarichi a Soggetti, ex Dipendenti di APSS, che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali (in veste di Dirigenti, Funzionari titolari di funzioni dirigenziali, Responsabili del procedimento etc.), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSS.

ART. 33
(Elezione di domicilio dell'Appaltatore)

1) L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 34
(Spese contrattuali ed oneri fiscali)

1) Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'Aggiudicatario.

2) Il contratto da stipularsi è soggetto ad I.V.A., nella misura di legge, che rimane a totale carico di APSS.

3) Nel contratto, agli effetti fiscali, trova applicazione l'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m., che prescrive la registrazione solo in caso d'uso per scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette ad IVA

ART. 35
(Norma di chiusura)

1) L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'esecuzione della fornitura e per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato. Si da per assodato che i Concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste nel presente Capitolato e pertanto non verrà ammessa alcuna ignoranza in proposito.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI
- ing. Alessio Zeni -



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m..